

Continuità: deroga e informativa in nota integrativa

di Francesco Ballarin (*)

Lo scorso novembre 2020, l'OIC ha pubblicato la bozza del documento interpretativo n. 8 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 "Disposizioni transitorie in materia di bilancio", la cui consultazione si è chiusa alla fine dello stesso mese, allo scopo di individuare i soggetti cui si riferisce la norma e i bilanci cui la norma risulta applicabile, prevedendo che la nota integrativa debba fornire non solo la informativa circa la deroga alla continuità operata dall'impresa, ma anche un quadro aggiornato, circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio, di continuare ad operare nel prossimo futuro. Il presente articolo riporta una disamina delle principali considerazioni riportate in tale documento interpretativo con particolare riferimento all'informativa sulla continuità aziendale.

Premessa

Nei mesi di aprile e maggio 2020 il legislatore ha introdotto dapprima con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (il "Decreto Liquidità") e successivamente con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (il "Decreto Rilancio") convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, una serie di misure urgenti al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 (1).

In particolare, l'art. 38-*quater* della Legge n. 77/2020, al comma 2, prevede che "nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del Codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'art. 2427, primo comma, numero 1), del Codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito".

La norma, quindi, introduce una facoltà di deroga al disposto dell'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1, del Codice civile se sussistono determinate condizioni.

Come evidenziato dall'OIC, la norma non va tuttavia ad alterare il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Lo scopo della norma è pertanto quello di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli della prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che la pandemia da COVID-19 sta comportando.

Ambito soggettivo e perimetro di applicazione ai bilanci

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il documento interpretativo dell'OIC evidenzia che l'art. 38-*quater*, comma 2, della Legge n. 77/2020, si rivolge esclusivamente alle imprese che adottano i Principi contabili nazionali richiamando espressamente l'art. 2423 c.c.

Note:

(*) Partner - BDO Italia S.p.A.

(1) In merito agli effetti della pandemia COVID-19 sui bilanci 2020 si veda anche l'articolo di P. Pedotti, "Le aree di attenzione sui bilanci del 2020 per effetto del COVID-19", in *Bilancio & Reddito d'impresa*, WKI, n. 6/2020; e F. Ballarin, "Continuità aziendale nei bilanci post COVID-19: ulteriori chiarimenti" in *Amministrazione & Finanza*, WKI, n. 8-9/2020.

Bilancio d'esercizio

Restano quindi escluse, secondo l'OIC, dalle disposizioni del Decreto le società che adottano i Principi contabili internazionali. Per completezza di esposizione si segnala che sul tema si sono divisi due filoni interpretativi differenti, l'uno, in linea con l'OIC, che ritiene che la valutazione sulla continuità possa essere effettuata unicamente dalle società che redigono il bilancio secondo le regole del Codice civile e dei Principi OIC, in virtù sia del dato letterale della norma (la quale si riferisce esclusivamente all'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.) e sia della considerazione per la quale non sia consentito al legislatore nazionale incidere sull'applicazione degli IAS/IFRS che sono adottati con Regolamento europeo; un'altra invece, seguita tra gli altri da Assonime (2), che ritiene estensibile la possibilità anche agli IAS/IFRS *adopters*, essendo la volontà del legislatore quella di indicare l'oggetto della norma ma non di delimitarne l'ambito di applicazione.

Per quanto riguarda il perimetro di applicazione il documento interpretativo prevede che, ancorché il comma 2 dell'art. 38-*quater* della Legge n. 77/2020 richiami espressamente solo i bilanci d'esercizio, siano estese le disposizioni del documento interpretativo anche ai bilanci consolidati. Sarebbe infatti illogico, secondo l'OIC, che una società rediga il bilancio d'esercizio in continuità, avvalendosi della deroga prevista dalla norma e nel contempo dichiararsi nel proprio bilancio consolidato l'assenza di continuità aziendale. Il documento interpretativo si preoccupa anche di stabilire per la redazione di quali bilanci sia possibile esercitare la facoltà di deroga al presupposto della continuità aziendale. L'art. 38-*quater*, comma 2, della Legge n. 77/2020 prevede che la facoltà sia esercitabile per i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). Il tenore letterale dell'art. 38-*quater* sembra non prevedere la possibilità di deroga per i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio ma non in corso al 31 dicembre 2020. Si pensi, ad esempio, a quelli che chiudono al 30 giugno 2020. In assenza di uno specifico riferimento normativo per tali bilanci, L'OIC ha ritenuto che si possa applicare in via analogica quanto previsto dal comma 2 della norma.

Un'altra importante considerazione inclusa nel documento interpretativo dell'OIC è che nella redazione dei bilanci 2020 e 2021 si

potrà applicare la deroga se nel bilancio dell'esercizio precedente la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva delle continuità aziendale in applicazione dei parr. 21 e 22 dell'OIC 11.

In particolare, con riferimento ai bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 la società potrà applicare la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 38-*quater* della Legge n. 77/2020 qualora:

- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi dei parr. 21 e 22 dell'OIC 11, senza che la società si fosse avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38-*quater* della Legge n. 77/2020 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'art. 7, comma 2, della Legge del 5 giugno 2020, n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio";
- nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in quanto la società si era avvalsa in tale bilancio della deroga prevista dal comma 1 dell'art. 38-*quater* della Legge n. 77/2020 o della deroga prevista dalla precedente norma di cui all'art. 7, comma 2, della Legge 5 giugno 2020, n. 40 in tema di "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".

Pertanto, rimarrebbero escluse dalla possibilità di applicare la deroga le società che già al 31 dicembre 2019 erano nelle situazioni di cui ai parr. 23 e 24 dell'OIC 11, ovvero quelle società che, indipendentemente dagli effetti della pandemia, versavano in una situazione di mancanza di continuità aziendale o si era già palesata una causa di scioglimento.

Ricordiamo che l'OIC 11 al par. 23 prevede che ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 c.c. cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della

Nota:

(2) A tal riguardo si veda la circolare n. 16/2020 di Assonime in merito alle principali novità introdotte dai Decreti Liquidità e Rilancio messe in atto per salvaguardare la continuità operativa delle imprese.

continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei Principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. Mentre al par. 24 dell'OIC 11 è previsto che nel momento in cui, ai sensi dell'art. 2485 c.c., viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., il bilancio d'esercizio sia redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applichino i criteri di funzionamento, così come previsto al par. 23 dell'OIC 11, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale.

Modalità applicative della deroga

Il comma 2 dell'art. 38-*quater* della Legge n. 77/2020 prevede che “nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-*bis*, primo comma, numero 1), del Codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del Codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”. L'OIC nelle considerazioni alla base delle decisioni assunte nel documento interpretativo, illustra come abbia ritenuto non possibile una eventuale estensione della portata della norma alle altre valutazioni di bilancio diverse dalla valutazione della continuità aziendale in base al richiamo esplicito ed esclusivo all'art. 24523-*bis*, comma 1, n. 1, c.c. che tratta della continuità aziendale. Secondo l'OIC il legislatore ha voluto dar risalto all'aspetto valutativo che potrebbe essere compromesso da problemi di continuità dovuti all'emergenza pandemica piuttosto che estendere la portata della norma. Coerentemente, sempre secondo l'OIC, la norma nella prima parte del comma 2 fa riferimento agli aspetti

valutativi connessi al tema della continuità aziendale, mentre nella seconda parte si focalizza sugli aspetti prettamente informativi riconducibili alla continuità aziendale.

Informativa nella nota integrativa

Secondo L'OIC, la disposizione normativa non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. Il bilancio dovrà dunque assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi. Si rende quindi necessario, al di là delle deroghe definite nelle modalità applicative (par. 8 dell'interpretativo) fornire in nota integrativa non solo la *disclosure* circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma, ma anche un quadro aggiornato circa la capacità dell'azienda, alla data di approvazione del bilancio da parte degli amministratori, di continuare ad operare nel prossimo futuro.

Al tal riguardo le informazioni relative alle situazioni di significativa incertezza di cui al par. 22 dell'OIC 11 sono particolarmente rilevanti. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga dovrà descrivere nella nota integrativa:

- le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate; nonché
- le informazioni in merito ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Nel caso in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società (OIC 11, par. 23).

Appare dunque chiaro che i bilanci al 31 dicembre 2020 dovranno contenere un'ampia *disclosure* degli effetti della pandemia da COVID-19. Analoga attenzione è stata posta dall'ESMA (*European securities authority*) nel suo *public statement* - “*European common enforcement*

priorities for 2020 annual financial reports". In tale documento l'ESMA evidenzia come nel contesto attuale, gli effetti della pandemia da COVID-19 abbiano incrementato l'incertezza sul *business* futuro delle società e dell'economia in generale. Di conseguenza sarà necessaria una maggior trasparenza per promuovere una ritrovata fiducia degli investitori. In questo contesto l'ESMA evidenzia, specialmente per quei soggetti che sono stati impattati notevolmente in termini finanziari dalla pandemia, l'importanza di fornire una descrizione dettagliata della loro abilità di continuare la propria attività nel futuro. Nel *public statement* l'ESMA ricorda agli emittenti la necessità di tenere conto di tutte le informazioni disponibili su un periodo futuro di almeno dodici mesi dalla fine del periodo di riferimento del bilancio, come indicato nel par. 26 dello IAS 1. Il livello di dettaglio di tali considerazioni dovrebbe essere adeguato ad ogni situazione. In particolare, in conformità al par. 25 dello IAS 1, l'ESMA ricorda agli IAS/IFRS *adopters* di fornire le informazioni in merito alle incertezze sostanziali relative a eventi o condizioni che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tali incertezze significative possono derivare, ad esempio dalla ridotta domanda di mercato di prodotti o servizi, da interruzioni delle catene di approvvigionamento, dall'affidamento eccessivo su misure temporanee di sostegno pubblico, dall'accesso limitato alle risorse finanziarie o da altre modifiche alle disponibilità finanziarie. Poiché la pandemia COVID-19 potrebbe aver colpito vari aspetti delle attività degli emittenti in modo diverso nei diversi settori, l'ESMA sottolinea anche l'importanza di fornire informazioni specifiche per l'entità. Infine l'ESMA rileva come gli emittenti che si siano espressi per giungere alla conclusione che non sussistono incertezze significative in relazione alla continuità aziendale, dovranno fornire informazioni integrative su tali giudizi, ai sensi del par. 122 dello IAS 1, come evidenziato anche dall'IFRS *Interpretations Committee* nella sua *Agenda decision* del mese di luglio 2014. Ad esempio, gli emittenti potrebbero dare *disclosure* in merito alla fattibilità e all'efficacia di eventuali iniziative di mitigazione pianificate, come misure di sostegno pubblico o nuovo accesso alle risorse finanziarie.

Conclusioni

Le disposizioni in merito alla deroga della continuità hanno visto una prima applicazione nei bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 approvati dopo il 23 febbraio 2020 e, probabilmente vedranno un'applicazione più ampia nei bilanci al 31 dicembre 2020.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'OIC nel documento interpretativo n. 8 e dall'ESMA nel suo *public statement*, emerge chiaramente come l'informativa in merito alla continuità aziendale, nonché degli effetti della pandemia da COVID-19 sarà un elemento essenziale nei bilanci 2020. È prevedibile che tali disposizioni comporteranno un notevole impegno di risorse per la valutazione del presupposto della continuità aziendale da parte dei redattori e dei verificatori. In particolare, i primi saranno chiamati a rivedere la sussistenza del presupposto della continuità aziendale predisponendo piani previsionali economici e finanziari accurati, mentre i secondi dovranno verificare le assunzioni alla base degli stessi, nonché le informazioni fornite in bilancio dagli amministratori in merito a rischi e incertezze significative sulla continuità aziendale sia nel caso di utilizzo che di non utilizzo della deroga.